



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

IL DIRETTORE GENERALE

EDISON S.p.A.
Foro Buonaparte 31
20121 - Milano

e, p.c.

GUARDIA DI FINANZA
Comando Regionale Abruzzo
Via Raffaele Paolucci, 4
67100 - L'Aquila

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse
Idriche

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0047512/TRI del 09/09/2013
DIV VII

REGIONE ABRUZZO
Palazzo L. Silone - Via Leonardo da Vinci, 6
67100 - L'Aquila

PROVINCIA DI PESCARA
Piazza Italia, 30
65121 - Pescara

Commissario Delegato ex OPCM n.3614 del
2007 - Arch. Adriano Goio
Via Salaria Antica Est, 27
67100 - L'Aquila

In Comune di Bussi, località "I Tre Monti", nell'area prospiciente l'omonima stazione ferroviaria, e compresa tra quest'ultima e il fiume Pescara, è localizzato uno stabilimento industriale di proprietà Montedison, oggi Edison spa (in appresso stabilimento).

L'area è interessata dal deposito non autorizzato d'ingenti quantità di rifiuti.

Più precisamente, lungo il corso del Fiume Pescara esiste una discarica abusiva che ha un'estensione di circa 3.30 ettari e un'altezza che varia da 2,5 a 6,5 metri. Dalle indagini della Procura della Repubblica di Pescara risulta che in questa discarica sono stati smaltiti scarti di produzione industriale dello stabilimento, in particolare clorometani pesanti, residui di lavorazione dell'impianto cloro metani. Inoltre, risulta che il deposito di questi rifiuti è avvenuto in modo incontrollato sul suolo, senza alcuna impermeabilizzazione.

Altre due discariche, utilizzate da Montedison, oggi Edison spa, si trovano a monte dell'area dello stabilimento. Si tratta di due discariche, di tipo 2A e 2B, a suo tempo autorizzate per lo smaltimento di rifiuti inerti e non pericolosi, che sono state utilizzate in violazione dell'autorizzazione. Infatti, le diverse campagne d'indagine condotte nell'area hanno evidenziato che anche queste discariche sono state utilizzate da Montedison (oggi Edison s.p.a.) per lo smaltimento di tutte le tipologie di residui della produzione dello stabilimento; in particolare risulta che all'interno del sito dei magazzini "ex iprite", situato a monte dello stabilimento, sono state stoccate le peci clorurate pesanti provenienti dal Reparto clorometani unitamente ai rifiuti tossici e nocivi provenienti dal Reparto clorosoda.

Tutto ciò premesso:

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge n. 549 del 1995, *«Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano, a carico di chi esercita l'attività, le sanzioni di cui al comma 31.»*

- che ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge n. 549 del 1995, anche *«L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della costatazione delle violazioni di legge.»* Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915»;

- che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione alla fattispecie in questione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 549 del 1995;

- che ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge n. 549 del 1995, Codesta Società è, pertanto, tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare il rischio di contaminazione delle matrici ambientali e procedere al risarcimento del danno ambientale con ripristino dello stato dei luoghi, mediante la completa rimozione delle discariche abusive e l'avvio a smaltimento dei rifiuti illecitamente depositati nel sito;

- che i rifiuti depositati nella discarica abusiva e in violazione dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione delle altre due discariche si trovano *in loco*, con conseguenze permanenti gravissime in termini di ulteriore rischio di inquinamento ambientale, segnatamente della falda acquifera che alimenta i due fiumi Tirino e Pescara, oltre ai danni già cagionati;

- che la presenza delle suddette discariche costituisce un ostacolo allo sviluppo economico-produttivo dell'area, e fino ad oggi ha impedito investimenti privati per la reindustrializzazione.

- che è pertanto necessario procedere con urgenza al ripristino dello stato dei luoghi

VISTO

- l'articolo 3, commi da 27 a 33, della legge n. 549 del 1995;

DIFFIDA

La società Edison s.p.a., quale successore a titolo universale di Montedison s.p.a., a:

- 1) rimuovere tutti i rifiuti depositati in modo incontrollato nelle discariche realizzate nelle aree suindicate;
- 2) ripristinare integralmente lo stato dei luoghi mediante la rimozione delle discariche e di eventuali altre fonti di contaminazione ancora attive;
- 3) procedere alla bonifica delle matrici ambientali che all'esito della completa rimozione dei rifiuti dovessero risultare contaminate

In mancanza di spontaneo e tempestivo adempimento nel termine di giorni 30 dal ricevimento del presente atto, il Commissario Delegato di cui all'O.P.C.M. n.3614 del 4 ottobre 2007 e Questa Amministrazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tal fine, provvederanno in sostituzione e in danno nei confronti di Codesta Società, anche adottando, se necessario, specifici provvedimenti di natura cautelare.

Il presente provvedimento è comunicato al Commissario di cui all'O.P.C.M. n.3614 del 4 ottobre 2007 nonché, ai fini delle verifiche relative al tributo di cui all'articolo 3, commi 24, 25, 27 e 32 della legge n. 549 del 1995, alla Regione.

Il presente provvedimento è comunicato altresì alla Guardia di Finanza e alla Provincia ai fini delle verifiche di competenza ai sensi dell'articolo 3, comma 33, della legge n. 549 del 1995.

Avv. Maurizio Pernice

